



Decreto Dirigenziale n. 18 del 18/03/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 5 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - BN -

Oggetto dell'Atto:

OGGETTO : TITOLO III BIS DEL D.LGS 152/06 E S.M.I. DITTA : SAMTE S.R.L. - IMPIANTO STIR - UBICATO IN C/DA S. FORTUNATO - CASALDUNI (BN). ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 298 DEL 31.12.2009 E NOTE INTEGRATIVE PROT. DPC/USO/0013245 DEL 19.02.10 E PROT. N. DPC/USO/0034727 DEL 4.05.2010. DINIEGO AUTORIZZAZIONE ALLO STOCCAGGIO E STAZIONE DI TRASFERENZA DELLA FORSU (CER 20.01.08). AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

VISTO

- il D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 31.01.05 ;
- il D.M. 29 .01.07;
- il D.M. 24.04.08;
- il D.lgs 161/02;

PREMESSO CHE

- La SAMTE s.r.l in qualità di società provinciale titolare dell'impianto STIR ubicato in c/da S. Fortunato-Casalduni (BN), è in possesso di Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 298 del 31.12.2009;
- il gestore dell' impianto è la stessa Società SAMTE Srl con sede in Via Angelo Mazzoni 19 di Benevento, a far data dal 12/11/2012, giusta comunicazione prot. n. 966 del 08/03/2013;
- la SAMTE s.r.l.- con richiesta del suo amministratore unico Avv..Giovanni Zarro nato a Benevento il 17/07/1942 - ha comunicato, con nota prot.n. 2003 del 28.05.2012, di voler effettuare interventi di manutenzione e modifica dell'impianto STIR di CASALDUNI(BN);
- i lavori e le modifiche da eseguire consistevano in:

1) interventi di manutenzione straordinaria quali:

- manutenzione dell'impianto elettrico;
- manutenzione straordinaria sale quadri reparti;
- posa in opera di un serbatoio di acqua potabile;
- ripristino ed adeguamento dell'aia di bio stabilizzazione nel capannone MVS;
- interventi di manutenzione straordinaria volti a ripristinare la piena funzionalità dei biofiltro;

2) interventi di adeguamento impianto quali:

- sostituzione attuale pressa con un doppio sistema di pressa stazionaria;

3) aggiornamento dell'ordinanza A.I.A. n.298/2009 alla luce delle note integrative emesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Protezione civile-il Coordinatore ex art.2 del D.lgs del 30/12/2009 -prot. DPC/USO/0013245 del 19.02.10 e prot. n.DPC/USO/0034727 del 4.05.2010;

- questo Settore, in data 13.06.2012 con nota prot. 0452563, ha comunicato di aver preso atto degli interventi di manutenzione comunicando che gli stessi non sono soggetti ad autorizzazione preventiva,ed in considerazione che le ulteriori modifiche proposte rientravano tra quelle non sostanziali, ha richiesto alla SAMTE s.r.l. di ottemperare a quanto previsto in merito dalla D.G.R.C. n. 62/2006;
- la SAMTE S.r.l. in data 27.07.2012 con nota acquisita al prot. 0580147 ha trasmesso l'istanza suddetta unitamente alla relazione tecnica descrittiva degli interventi a realizzarsi dalla quale si evince che, oltre a quanto richiesto con nota prot. 2003 del 28.05.2012 , sono previste ulteriori modifiche dell'impianto,in particolare:
 - realizzazione della stazione di trasferta della FORSU, all'interno del perimetro dell'impianto, sulla sinistra dell'edificio ricezione, per lo stoccaggio temporaneo della FORSU in appositi cassoni ,con successivo trasferimento degli stessi nel capannone MVS per un massimo di 72 ore;
 - posizionamento nel locale ricezione di quattro cappe aspiranti, ognuna collegata al collettore secondario e dotata di serranda elettropneumatica collegata al sistema di apertura del rispettivo portone;
 - ulteriori rifiuti in ingresso quali: CER 200108 (rifiuti organici),CER (200101 (carta e cartone), CER 200138 (legno),CER 200111 e 200110 (tessile ed abbigliamento), CER 200102 (vetro), CER 200139 (plastica), CER 200203 (altri imballaggi), CER 150101-150102-150103-150104-150105-150106-150107-150109 (rifiuti da multimateriali),CER 200307 (rifiuti ingombranti) e CER 200301 (rifiuti urbani non differenziati);
- è stata effettuata la rituale comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt.7 e 8 L.241/90;
- al fine di acquisire i pareri di competenza con nota prot.618260del 13.08.2012 è stata indetta e convocata la Conferenza di Servizi ai sensi della L.241/90 art.14 e seg.;

- in data 18/09/2012 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi nella quale è stato ritenuto necessario acquisire integrazione e/o chiarimenti al progetto presentato, in particolare a quanto evidenziato dall' ARPAC con nota prot.40732 del 12.09.12 e di invitare alla successiva seduta anche i Comuni limitrofi ;
- la SAMTE Srl con prot. 4342 del 05/12/2012, acquisita in pari data al prot. 0900073, ha trasmesso le integrazioni richieste sottolineando, tra l'altro, che non è previsto alcun trattamento della FORSU ma solo lo stoccaggio della stessa;
- in data 10/01/2013 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comune di Casalduni, di Fragneto Monforte, di Pontelandolfo, dell'ASL BN1, dell'Amministrazione Prov.le di Benevento ed acquisito il parere dell'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento, i cui lavori si sono conclusi con il prevalente parere negativo dei partecipanti in merito alla realizzazione della stazione di trasferimento FORSU e lo stoccaggio della FORSU nel capannone MVS, nonché per la ricezione e stoccaggio del codice CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e per lo stoccaggio 200138 (legno) – 200110 (abbigliamento) – 200111 (prodotti tessili) - 200203 (altri rifiuti non biodegradabili) – 150101 (imballaggi carta e cartone) – 150102 (imballaggi in plastica) – 150103 (imballaggi in legno) – 150104 (imballaggi metallici) – 150105 (imballaggi in materiali compositi) – 150106 (imballaggi in materiali misti) – 150107 (imballaggi in vetro) – 150109 (imballaggi in materia tessile) - 200307 (rifiuti ingombranti);

RILEVATO CHE

- nel progetto presentato non sono previsti impianti di trattamento della FORSU ;
- con nota prot.38467 del 17.01.2013 questo Settore, in considerazione dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi del 10/01/2013, e di quanto previsto dall'Ordinanza 289/2009 ha comunicato, ai sensi dell'art.10bis della legge 241/90 e s.m.i., che l'istanza presentata in data 27.07.2012 è **inaccoglibile** nella parte relativa alla realizzazione della stazione di trasferimento FORSU e stoccaggio della FORSU nel capannone MVS, nonché per lo stoccaggio dei codici CER 200108 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) - CER 200138 (legno) – 200110 (abbigliamento) – 200111 (prodotti tessili) - 200203 (altri rifiuti non biodegradabili) – 150101 (imballaggi carta e cartone) – 150102 (imballaggi in plastica) – 150103 (imballaggi in legno) – 150104 (imballaggi metallici) – 150105 (imballaggi in materiali compositi) – 150106 (imballaggi in materiali misti) – 150107 (imballaggi in vetro) – 150109 (imballaggi in materia tessile) - 200307 (rifiuti ingombranti), mentre è **accoglibile** per la parte relativa alla ricezione e stoccaggio dei rifiuti con codice CER 200101 (carta e cartone) - CER 200102 (vetro) – CER 200139 (plastica) – CER 200140 (metalli), fermo restando la capacità massima dell'impianto (90.885 t/a);
- con la citata nota si precisava, altresì, che il rilascio dell'autorizzazione alla modifica non sostanziale dell'impianto relativa allo stoccaggio dei rifiuti con codice CER 200101 (carta e cartone) - CER 200102 (vetro) – CER 200139 (plastica) – CER 200140 (metalli), fermo restando la capacità massima dell'impianto (90885 t/a), restava subordinata alla presentazione di una nuova planimetria che riportasse in modo chiaro, per ogni singolo CER, il sito di stoccaggio degli stessi, nonché un riepilogo dei codici CER che l'azienda andrà a gestire distinto per quantità giornaliera e annuo;
- la SAMTE s.r.l. con nota prot.381 del 28.01.13, acquisita in pari data al prot.n. 64321, ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla suddetta comunicazione ritenendo impropria l'affermazione per la quale la FORSU non può essere stoccata nel capannone MVS in quanto il punto A3 dell'Ordinanza 298/2009 già esplicitamente autorizza lo stoccaggio ed il trattamento della FORSU nel capannone MVS;
- con la suddetta nota ha richiesto una proroga di 10gg per la trasmissione delle planimetrie di dettaglio richieste con nota prot.38467 del 17.01.2013;
- la SAMTE con nota prot. 522 del 7.2.2013, acquisita in pari data al prot. 95483, integrata con nota prot. n. 966 del 08/03/2013, acquisita in pari data al prot. n. 0173754 ha trasmesso la planimetria relativa allo stoccaggio delle frazioni merceologiche da raccolta differenziata (CER 20.01.01, CER 20.01.02, CER 20.01.39, CER 20.01.40), nonché delle aree di deposito temporaneo degli ulteriori rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto (selezione di rifiuti da raccolta differenziata CER 19.12.02 materiali ferrosi, CER 20.03.07 rifiuti ingombranti, CER 16.01.03 pneumatici fuori uso) e quelli provenienti dalla manutenzione delle apparecchiature impiantistiche

e dal materiale utilizzato dal personale (CER 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi contaminati da sostanze pericolose, CER 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce CER 15.02.02*, CER 17.04.05 Ferro e acciaio, CER 13.02.08* Olio esausto) - (Allegato 1);

RITENUTO

- che le osservazioni prodotte dalla SAMTE s.r.l. in data 28.01.13 non sono accoglibili in quanto la proposta di modifica non prevede impianti di trattamento della FORSU che giustifichino lo stoccaggio della stessa ,e che la modifica proposta attiene alla mera realizzazione di un impianto di trasferimento di rifiuti biodegradabili,espressamente vietata dalla stessa Autorizzazione Integrata Ambientale al punto E4 del piano di miglioramento dell'impianto;

ATTESO, altresì, che il suddetto punto E4 della citata vigente A.I.A. prevede la possibilità di stoccare in apposite aree le frazioni di rifiuto derivanti da raccolta differenziata (carta, cartone, plastica, metalli, vetro);

VISTI

- la L.241/90 e s.m.i.;
- il D.lgs 152/06 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n°286 del 19.1.2001
- la Delibera di G.R. n°4102/92;
- la Delibera n.3466 del 3.6.2000;
- il D.D. n. 9 del 20.04.11 del Coordinatore dell'AGC 05;
- la D.G.R.C. n.62/07;

VISTA

la proposta del Responsabile del procedimento per l'adozione del provvedimento di seguito riportato e l'attestazione di regolarità del procedimento amministrativo svolto, resa dalla posizione organizzativa competente,

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa,che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1) di negare**, l'autorizzazione alla realizzazione della della stazione di trasferimento FORSU e stoccaggio della FORSU nel capannone MVS, nonché per la ricezione e stoccaggio dei codici CER 200108 (rifiuti organici) - CER 200138 (legno) – 200110 (abbigliamento) – 200111 (prodotti tessili) - 200203 (altri rifiuti non biodegradabili) – 150101 (imballaggi carta e cartone) – 150102 (imballaggi in plastica) – 150103 (imballaggi in legno) – 150104 (imballaggi metallici) – 150105 (imballaggi in materiali compositi) – 150106 (imballaggi in materiali misti) – 150107 (imballaggi in vetro) – 150109 (imballaggi in materia tessile);
- 2) di autorizzare la ricezione e lo stoccaggio (R13)**, su apposite piazzole impermeabilizzate di cui alla planimetria allegata (All.1), **dei rifiuti** con codice CER 20.01.01 (carta e cartone) - CER 20.01.02 (vetro) – CER 20.01.39 (plastica) – CER 20.01.40 (metalli), con l'indicazione di dare priorità all' esigenze dei comuni limitrofi come evidenziato dagli stessi in Conferenza dei Servizi, fermo restando la capacità massima dell'impianto (90.885 t/a), nel rispetto ed in conformità ai tempi e alle modalità di permanenza previsti dalla normativa vigente;
- 3) di aggiornare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale in relazione ai punti di cui alla relazione tecnica – pag. 19 e seguenti – così come modificata dalla nota Samte prot. n. 966 del 08/03/2013, acquisita in pari data al prot. n. 0173754 come di seguito riportato:

punto 1 – all'impianto di che trattasi si applica la disciplina prevista, oltre per i rifiuti codice CER 19.12.12, 19.12.02, 19.05.01, anche per il codice 19.05.03 in conformità allo schema a blocchi di cui alla figura 4 e 4B allegate (Allegato n. 2 e N. 3);

punto 2 e 6 – nell'edificio di raffinazione è consentito lo stoccaggio della FST esclusivamente per la fase di raffinazione.

Dare Atto che nella planimetria allegata, è stata individuata apposita area, distinta dalle altre aree di stoccaggio, per il deposito temporaneo di ulteriori rifiuti prodotti dalla gestione dell'impianto (selezione di rifiuti da raccolta differenziata CER 19.12.02 materiali ferrosi, CER 20.03.07 rifiuti ingombranti, CER 16.01.03 pneumatici fuori uso) e quelli provenienti dalla manutenzione delle apparecchiature impiantistiche e dal materiale utilizzato dal personale (CER 15.02.02* assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi contaminati da sostanze pericolose, CER 15.02.03 assorbenti,

materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce CER 15.02.02*, CER 17.04.05 Ferro e acciaio, CER 13.02.08* Olio esausto) - (Allegato 1), da avviare al successivo smaltimento/recupero finale, presso altri impianti autorizzati, nel rispetto ed in conformità ai tempi e alle modalità di permanenza previsti dalla normativa vigente;

punto 7 – si prende atto della stabilizzazione FUT in MVS;

- 4) **di prendere atto** dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria comunicati ed effettuati per la migliore gestione dell'impianto;
- 5) restano confermate le prescrizioni e le modalità di gestione di cui all' Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Ordinanza n. 298 del 31.12.2009, per quanto non modificato con il presente atto;
- 6) di notificare il presente provvedimento alla ditta SAMTE s.r.l. all' ARPAC Dipartimento provinciale di Benevento, all'Amministrazione Prov.le di Benevento, al Comune di Casalduni (BN), Pontelandolfo (BN), Fragneto Monforte e Campolattaro, all'ASL BN1;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.C.;
- 8) di trasmettere copia all'Assessore al ramo, all' A.G.C. 05 e all'AGC21;
- 9) ai sensi dell'art. 3 comma IV della L. 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- 10) Il presente atto è adottato allo stato degli atti ed è suscettibile di revoca o modifica in sede autotutela o nel caso di emanazione di nuove e diverse disposizioni legislative o regolamentari.

Dr. Antonello Barretta